

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29578 del 22 settembre 2020 (depositata il 26 ottobre 2020) ha escluso il reato di frode nell'esercizio del commercio nella condotta di chi fornisce ad esercizi commerciali mascherine prive delle opportune certificazioni relative al rispetto della normativa che disciplina la vendita di tali beni – adottata nell'ambito della emergenza epidemiologica da Covid-19 –, se non vengono commercializzate come presidi medici (è il caso delle mascherine chirurgiche) o dispositivi di protezione individuale ma semplicemente come “mascherine della collettività”.

Il reato di cui all'art. 515 c.p., che sanziona la condotta di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, può essere integrato anche nel caso manchi o sia presente un marchio CE contraffatto che garantisce non solo la provenienza del bene dall'Europa ma anche la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria che possono essere scelti dall'acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte (Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17686).

Nel caso di specie era stato disposto il sequestro (probatorio e preventivo) di circa 25.900 mascherine, appartenenti a diverse tipologie commerciali, in parte fornite a un dettagliante (ferramenta) e in parte ancora detenute presso i magazzini commerciali.

La Suprema Corte, dopo aver ricordato che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti – vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato –, ha affermato che, nel caso di specie, siffatta sussumibilità della fattispecie concreta in una ipotesi di reato si è risolta in una sorta di petizione di principio, cioè che la avvenuta cessione di qualsivoglia tipologia di mascherine da apporre di fronte al viso al fine di evitare la emissione di particelle di saliva nell'atto del respirare e del parlare o comunque di schermare gli organi periferici della respirazione, laddove non rechi la certificazione della regolarità rispetto alla normativa anti Covid-19, integri il reato di cui all'art. 515 c.p..

Nel caso in esame, proseguono i giudici di legittimità, non è stato fornito alcuno elemento da cui evincere che il fornitore abbia mai provveduto alla vendita dei beni oggetto di sequestro dichiarando che costituissero presidi medici ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19, unica condizione, questa, che – imponendo le certificazioni di cui sopra a comprova delle qualità rivestite dalle mascherine in questione –, sarebbe stata necessaria e idonea a far ritenere astrattamente integrato il reato di frode nell'esercizio del commercio.

Al riguardo appare, anzi, assai significativo – conclude la Corte di Cassazione – proprio al fine di escludere la sussistenza del reato oggetto di imputazione provvisoria, che le indagini in questione hanno preso le mosse dall'avvenuto rinvenimento di una partita di mascherine importate e cedute al dettagliante per la loro messa in vendita al minuto presso una ferramenta e non presso una farmacia o comunque un negozio di prodotti sanitari.

Riferimenti Normativi:

- art. 515, c.p.